

## Estratto dal Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEDUTA DEL 02/04/2015

Delibera n.15

**Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:**

APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI. REF. PROT. 16505, FASC. 9/2012

L'anno **duemilaquindici** questo giorno **02** del mese di **Aprile**, alle ore **14:20**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del Presidente, i Signori:

MANGHI GIAMMARIA	P	MAMMI ALESSIO	P
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	P	MORELLI MARIACHIARA	P
ALBANESE CHIARA	P	MORETTI MARCELLO	P
BINI ENRICO	P	PAGLIANI GIUSEPPE	A
CASALI PAOLA	P	SACCARDI PIERLUIGI	A
ERBANNI DANIELE	P	TAGLIAVINI ANDREA	P
MALAVASI ILENIA	P		

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO GENERALE Dott. ALFREDO L. TIRABASSI**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati: **BINI ENRICO, ERBANNI DANIELE, CASALI PAOLA**.

In seguito all'uscita del Consigliere delegato TAGLIAVINI ANDREA e all'ingresso del Consigliere PAGLIANI GIUSEPPE, i presenti sono **11**.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 37, del 19.12.2002, agli artt. 24 e 25, disciplina la composizione e le competenze della Commissione Provinciale Valori Agricoli Medi (di seguito detta "Commissione"), istituita dalla Regione presso ogni Provincia;
- la Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge sopra citata, ha le seguenti competenze:
  - ✓ determinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
  - ✓ espressione, su richiesta dell'ente espropriante, del parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
  - ✓ determinazione dell'indennità definitiva e urgente di espropriazione, qualora non sia attuata la procedura di arbitrato;
  - ✓ determinazione del corrispettivo della retrocessione in mancanza di accordo fra le parti;
  - ✓ determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio in caso di occupazione temporanea, se manca l'accordo;
  - ✓ altri compiti attribuiti dalla legislazione statale per l'applicazione delle sanzioni in casi di abusi edilizi;
- l'art. 24 della stessa legge stabilisce, in riferimento alla composizione della Commissione, la presenza di membri di diritto (Presidente della Provincia o suo delegato, Ingegnere Capo dell'Agenzia del Territorio o suo delegato, Presidente dell'Agenzia Casa Emilia Romagna o suo delegato) e di membri di nomina provinciale (da un minimo di due a un massimo di cinque Esperti in materia di urbanistica ed edilizia e tre Esperti in materia di agricoltura);
- il Consiglio Provinciale, con delibera n. 81 del 16/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione Provinciale per la determinazione dei Valori Agricoli Medi;

Considerato che:

- a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 56/2014 nell'organizzazione delle Province, si rende necessaria l'adozione di alcune modifiche al Regolamento vigente, nelle sue parti non più conformi alla normativa sopra indicata;
- occorre approvare il conseguente testo modificato;

Dato atto che il presente atto non comporta impegni di spesa;

Visto il testo del Regolamento, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Udita la relazione illustrativa del responsabile dell'Unità Operativa Contenzioso e Attivi Amministrativi dei Lavori Pubblici avv. Alessandro Merlo, la cui registrazione audio è conservata presso la segreteria generale, e preso atto che nessun consigliere chiede di intervenire;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n.	11	(assenti: Saccardi e Tagliavini)
Presenti alla votazione	n.	9	(assenti: Morelli e Pagliani)
Votanti	n.	9	
Voti favorevoli	n.	8	(Aguzzoli, Albanese, Bini, Casali, Malavasi, Mammi, Presidente Manghi, Moretti)
Astenuti	n.	1	(Erbanni)

## DELIBERA

- di approvare il nuovo testo del Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione Valori Agricoli Medi di Reggio Emilia, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Infine,

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività del presente atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

A SEGUITO di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 11	(assenti: Saccardi e Tagliavini)
Presenti alla votazione	n. 10	(assente: Pagliani)
Votanti	n. 10	
Voti favorevoli	n. 9	(Aguzzoli, Albanese, Bini, Casali, Malavasi, Mammi, Presidente Manghi, Morelli, Moretti)
Astenuti	n. 1	(Erbanni)

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

### ALLEGATI:

- Regolamento;
- Parere di regolarità tecnica.

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI  
MEDI DI REGGIO EMILIA.**

INDICE

- ART. 1      OGGETTO
- ART. 2      SUPPORTO DELLA COMMISSIONE
- ART. 3      COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
- ART. 4      COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
- ART. 5      DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- ART. 6      CONVOCAZIONE E DIREZIONE DELLE SEDUTE
- ART. 7      DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE
- ART. 8      RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE
- ART. 9      GETTONI DI PRESENZA
- ART. 10     ENTRATA IN VIGORE

## ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione dei Valori Agricoli Medi (più avanti detta "Commissione"), ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (più avanti: L.R. 37/2002).

## ART. 2 SUPPORTO DELLA COMMISSIONE

- 1 La Provincia, tramite il Dirigente delegato, assicura il funzionamento della Commissione e l'espletamento delle attività di segreteria, anche attraverso la destinazione in via esclusiva a tale attività di una o più persone, di idonei locali e della necessaria strumentazione tecnica.
- 2 La Commissione ha sede presso la Provincia e per l'esercizio delle proprie funzioni, previo accordo con il Dirigente competente, si avvale delle strutture organizzative della Provincia stessa.

## ART. 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione svolge le funzioni stabilite dall'art. 25 della L.R. n. 37/02, con particolare riferimento alle seguenti competenze:
  - determinazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei valori agricoli medi del precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati;
  - espressione, su richiesta, del parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;
  - determinazione dell'indennità definitiva e determinazione urgente dell'indennità di espropriazione, qualora non sia attuata la procedura di arbitraggio;
  - determinazione del corrispettivo della retrocessione in mancanza di accordo fra le parti;
  - determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo;
  - altri compiti attribuiti dalla legge per l'applicazione delle sanzioni in caso di abuso edilizio.
2. La Commissione provvede altresì all'aggiornamento annuale del valore venale degli immobili ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della medesima legge.
3. La Commissione è tenuta a rispettare:
  - gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione;
  - le direttive relative alle procedure e modalità di calcolo degli indennizzi.
4. La tabella relativa ai valori agricoli medi annuali, determinati entro il 31 gennaio di ogni anno, è successivamente inoltrata al competente Servizio regionale.

#### ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta:
  - a) dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia o suo delegato;
  - b) dal Direttore dell'Agenzia del Territorio di Reggio Emilia o suo delegato;
  - c) dal Presidente dell'ACER – Azienda casa di Reggio Emilia o suo delegato;
  - d) da tre esperti in materia di urbanistica e di edilizia, scelti da terne proposte dagli Ordini e Collegi professionali dei Dottori Agronomi e Forestali, Architetti, Geometri, Ingegneri;
  - e) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti su terne proposte dalle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative.
2. I componenti della Commissione sono nominati dal Presidente della Provincia entro 90 giorni dall'inizio del proprio mandato amministrativo; qualora le nomine non avvengano entro tale termine, i componenti decadono di diritto e gli atti adottati dalla Commissione sono nulli.
3. Le terne proposte dagli Ordini e Collegi professionali sono corredate da curriculum professionale dei candidati. Per la scelta dei componenti la Commissione si tengono in considerazione i titoli abilitativi, l'esperienza maturata direttamente nel settore o in settori omogenei e le specifiche conoscenze di estimo.
4. Le terne proposte dalle Organizzazioni Professionali agricole sono corredate da curriculum dei candidati; per la scelta dei componenti la Commissione si tengono in considerazione la rappresentatività delle organizzazioni su scala provinciale in base al numero degli iscritti, i titoli posseduti, l'esperienza maturata nel settore o in settori omogenei e le specifiche conoscenze di estimo.
5. Il numero dei componenti della Commissione in veste di esperto in materia di urbanistica e di edilizia può essere incrementato di massimo due unità; per la scelta dei candidati si tengono in considerazione i titoli abilitativi, l'esperienza maturata direttamente nel settore o in settori omogenei e le specifiche conoscenze di estimo.
6. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro che sono fra di loro coniugi o che sono parenti o affini fino al terzo grado.
7. Sono incompatibili con le funzioni di esperto di cui al comma 1 coloro che rivestono la carica di Consigliere o Assessore regionale, provinciale o comunale.
8. La Commissione è presieduta dal Presidente della Provincia o suo delegato.
9. In caso di assenza o di impedimento del Presidente svolge le sue funzioni il Vice Presidente, che è eletto dai componenti della Commissione nella seduta di insediamento.
10. Il componente della Commissione che rimanga ingiustificatamente assente per cinque sedute consecutive decade automaticamente.

#### ART. 5 DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I principi del procedimento amministrativo e di protezione dei dati personali, stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applicano alle attività della Commissione.

2. Gli atti della Commissione sono accessibili nell'ambito dei procedimenti amministrativi che prevedono l'intervento della Commissione stessa e presso i soggetti titolari di detti procedimenti.
3. Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni, fatti salvi eventuali diversi termini previsti da specifiche normative.

#### ART. 6 CONVOCAZIONE E DIREZIONE DELLE SEDUTE

1. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente ed è inoltrata, unitamente all'elenco delle posizioni da trattare, tramite posta elettronica o telefax almeno cinque giorni prima della seduta; contestualmente sono depositati presso la segreteria della Commissione i fascicoli contenenti gli atti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e di norma si svolgono con la presenza dei soli componenti della Commissione e del Segretario.
3. Al Presidente compete la direzione delle sedute, coadiuvato dal Segretario.
4. La Commissione può delegare parte dell'istruttoria ad una sottocommissione, esclusa la deliberazione finale.
5. Gli interessati possono presentare osservazioni o memorie; possono altresì chiedere di essere ascoltati su singole questioni iscritte all'ordine; su tali istanze decide il Presidente, che può anche invitare alle sedute altri soggetti con funzioni di supporto tecnico o amministrativo in relazione agli oggetti da trattare, senza diritto di voto.

#### ART. 7 DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti; qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, la Commissione è riconvocata in seconda convocazione con almeno 24 ore di preavviso.
2. Le determinazioni della Commissione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti al momento del voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; il voto è sempre palese.
3. I verbali delle sedute della Commissione sono redatti dal Segretario in forma riassuntiva e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
4. Il verbale viene sottoposto alla approvazione della Commissione nella prima seduta utile successiva; il componente che non condivide il contenuto di una deliberazione, o intende fare risultare il proprio voto contrario, deve farlo presente prima della definitiva approvazione del relativo verbale.

#### ART. 8 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE

1. Coloro che si avvalgono dell'attività della Commissione sono tenuti a versare un contributo per le spese di istruttoria di ciascun fascicolo; per fascicolo si intende la posizione che si riferisce ad una singola ditta catastale.




2. Nel caso di istruttorie che superano la ordinaria complessità, ovvero per le spese che la Commissione deve sostenere, il contributo previsto dal comma 1 viene integrato su richiesta della Provincia.
3. Il contributo di cui al comma 1 viene versato prima dell'inizio dell'istruttoria da parte della Commissione; l'eventuale integrazione viene versata entro 30 giorni dalla richiesta della Provincia.
4. L'importo del contributo, i criteri per la determinazione della complessità delle istruttorie, nonché le modalità di pagamento sono stabiliti con provvedimento del Dirigente competente.
5. Le somme introitate a titolo di contributo per le spese istruttorie hanno destinazione vincolata al funzionamento della Commissione.

#### ART. 9 GETTONI DI PRESENZA

1. I componenti della Commissione - ad eccezione del Presidente della Provincia - e il Segretario hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione e di eventuali sottocommissioni, oltre al rimborso delle spese per trasferte che si rendono necessarie per l'attività istruttoria. Sono corrisposti direttamente all'Agenzia del Territorio di Reggio Emilia e ad ACER - Azienda Casa di Reggio Emilia, qualora ne facciano richiesta, il gettone di presenza e gli eventuali rimborsi delle spese sostenute per i componenti da queste designati.
2. I dipendenti della Provincia percepiscono il gettone di presenza solo nel caso in cui l'attività svolta sia prestata fuori dall'orario di lavoro e sia autorizzata dal Dirigente competente.
3. L'importo del gettone di presenza è determinato secondo le modalità previste dalla L.R. n. 8/1985, art. 1, comma 1 per gli organi collegiali tenuti ad esprimere pareri specifici e di carattere tecnico, frutto di studi e istruttorie complesse, con importo aggiornato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento tramite gli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Con provvedimento del Dirigente competente, l'importo del gettone di presenza viene aggiornato secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 267/2000, art. 82, comma 10.

#### ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di adozione.



# PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO

CONSIGLIO PROVINCIALE

Servizio/Ufficio: SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA  
Proposta N° 2015/56

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI. REF. PROT. 16505, FASC. 9/2012

---

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N° 267.

Regolarità Tecnica

Favorevole       Contrario

Li, 30/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

BUSSEI ING. VALERIO

---

DELIBERAZIONE N° .....15..... DEL.....-2 APR. 2015

IL PRESIDENTE  
F.to GIAMMARIA MANGHI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to ALFREDO L. TIRABASSI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal

Reggio Emilia,

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 02/04/2015

Reggio Emilia,

Il presente estratto è conforme all'originale.  
Reggio Emilia,

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, il

Reggio Emilia,

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
al

Reggio Emilia,